

Sentenza della Corte costituzionale n. 59/2017

Materia: tutela della concorrenza

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.; articolo 37, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), in qualità di norme interposte.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n.152/2006 e modifica alla L.R. n.5/2015); articolo 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)); articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con tre ricorsi distinti, riuniti nella sentenza della Corte costituzionale in esame, questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni contenute in tre distinte leggi della Regione Abruzzo relative alla disciplina degli impianti idroelettrici, tutte riferite all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto lesive della competenza statale esclusiva in materia di "tutela della concorrenza". In primo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della l.r. Abruzzo 36/2015, sostitutiva del comma 1bis dell'articolo 12 della legge regionale 25/2011, con cui il legislatore regionale ha definito autonomamente la nozione di "*potenza efficiente*", cui ha rapportato l'importo del costo unitario dei canoni di ciascun impianto idroelettrico, quale "*massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a quattro ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto*". Secondo il ricorrente, la disciplina introdotta dalla Regione Abruzzo contravverrebbe all'esigenza di garantire uniformità di disciplina, sull'intero territorio nazionale, nell'attività di generazione idroelettrica, in base a quanto previsto dall'articolo 37, comma 7, del d.l. 83/2012, convertito dalla l. 134/2012 (si vedano, sul punto, le anche le sentenze nn. 64 e 28 del 2014). La censurata norma regionale determinerebbe, quindi, un'alterazione delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale, da cui discenderebbe la conseguente discriminazione a sfavore degli operatori idroelettrici operanti nella Regione Abruzzo, nella misura in cui la definizione di "*potenza efficiente*", mutando il parametro di misurazione

contenuto nell'articolo 35 del r.d. 1775/1933, potrebbe determinare financo la triplicazione del canone.

In secondo luogo, il ricorrente ha censurato la disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, lettera b), della l.r. Abruzzo 5/2016, ritenendo che anch'essa si ponga in contrasto con i predetti principi posti a tutela della concorrenza (articolo 37, comma 7, del d.l. 83/2012 e articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), in quanto meramente riproduttiva della previgente disposizione di cui all'articolo 16 della l.r. Abruzzo 1/2012. Quest'ultima, invero, già oggetto di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, con esito negativo, a parere del Governo era ed è da ritenersi illegittima costituzionalmente in quanto tale da integrare, mediante il rinvio del parametro della potenza efficiente alla definizione del Gestore Servizi Energetici (GSE), una violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), della l.r. Abruzzo 11/2016, poiché la predetta disposizione nel fissare, fra l'altro, il costo unitario per l'uso idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, nel rinviare la definizione di potenza efficiente a quella ufficiale utilizzata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed il sistema idrico, nonché nello stabilire i termini per il versamento del canone annuo, incorrerebbe nei medesimi profili di illegittimità costituzionale dell'abrogato articolo 11, comma 6, della citata l.r. 5/2016. Di qui, dunque, la rilevazione, da parte del ricorrente, dell'assenza di proporzionalità all'interno del parametro della potenza efficiente, con conseguente sproporzione del valore del canone concessorio, tale da incidere negativamente sulla capacità delle imprese abruzzesi di operare in condizioni di parità sul mercato unico dell'energia elettrica.

La Corte costituzionale, nell'esaminare i ricorsi riuniti, ha anzitutto ricostruito il complesso degli interventi del legislatore statale che, da ultimo, hanno condotto, con la riforma del titolo V della Costituzione, all'attribuzione, in capo alle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., della competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia. Cionondimeno, sulla base di quanto disciplinato dall'articolo 37, comma 7, del d.l. 83/2012, la fissazione dei criteri generali strumentali alla determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico è stata demandata all'adozione di un decreto ministeriale. Pertanto, a parere della Corte rientrerebbero nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia esclusivamente la determinazione e la quantificazione della misura dei citati canoni. Viceversa, la definizione dei "*criteri generali*" che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei predetti canoni risulta senz'altro ascrivibile alla tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'invocato articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.. Tale prescritta ripartizione dei perimetri di competenza, a detta del Giudice delle leggi, non è soggetta a mutamento neppure nella perdurante assenza del decreto ministeriale anzi citato, dal momento che i compiti attribuiti alle Regioni, fermo restando l'adeguamento a quanto verrà statuito dal legislatore statale, consentono loro di determinare i canoni idroelettrici purchè sia garantito il rispetto del principio fondamentale "*della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica ed all'utilità economica che il concessionario ne ricava*" (cfr. sentenza 85 del 2014), nonché quello dei principi di economicità e ragionevolezza, così come prescritto dall'articolo 37, comma 7, del d.l. 83/2012.

Partendo da queste premesse, dunque, i giudici costituzionali hanno motivato l'illegittimità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della l.r. Abruzzo 36/2015 e di cui all'articolo 11, comma 6, lettera b), della l.r. Abruzzo 5/2016, in quanto invasive della competenza legislativa statale esclusiva in materia di "tutela della concorrenza", poiché le stesse non si sono limitate a quantificare il costo unitario del canone, ma si sono spinte, invece, sino ad adottare un vero e proprio criterio strumentale alla determinazione del canone idroelettrico - la potenza efficiente - diverso da quello della potenza nominale media, attualmente vigente, previsto dagli articoli 6 e 35 del r.d. 1775/1933.

Quanto, infine, alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), della l.r. Abruzzo 11/2016, la Corte ha ritenuto, sulla base delle conclusioni formulate con riguardo alle altre norme censurate, che quanto disciplinato nella lettera a) sia illegittimo esclusivamente nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto "*per ogni kw di potenza efficiente*", anziché "*per ogni kw di potenza nominale media*". Quanto alle lettere b) e c), le censure di costituzionalità sollevate con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. sono state accolte dalla Corte *in toto* in quanto interamente invasive della competenza legislativa statale, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale anche della lettera d) della medesima disposizione.